

	<p>ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE PIEMONTE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p>	<p>ALL. 1 P.T.P.C.T. 2024-2026</p>
---	--	--

Allegato 1 al PTPCT 2024-2026 del CROAS PIEMONTE

Analisi dei rischi

L'analisi del Rischio evidenzia distintamente le **Aree di Rischio** opportunamente divise tra **Aree di Rischio Generale** e **Aree di Rischio Specifico** per ogni Area di Rischio vengono individuate i provvedimenti amministrativi che sono a presidio del singolo rischio a livello di Ordine a livello locale o Nazionale, nonché vengono specificate e indicate i possibili eventi a rischio.

Il livello di rischio viene sintetizzato in una tabella come prevista dall'allegato 1 del PNA 2019 tabella 4 dal titolo ***“Esempio di schema di valutazione del livello di esposizione al rischio”*** all'interno della quale vengono riportati:

PRIMA COLONNA

Processo, attività, fase o evento rischioso

In questa colonna vengono riportati per l'appunto i processi, le attività le fasi o gli eventi rischiosi definiti dall'Amministrazione.

SECONDA COLONNA

come prevista dall'allegato 1 del PNA 2019 box 9 dal titolo ***“Esempi di indicatori di stima del livello di rischio”*** è stato assunto come primo indicatore:

Interesse Esterno Indicatore 1

- livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;

Per la misurazione dell'indicatore 1 e anche per i seguenti come previsto al punto 4.2 punto d) dall'allegato 1 del PNA 2019 per la

misurazione si può applicare una scala di misurazione ordinale (alto, medio, basso).

TERZA COLONNA

Grado di Discrezionalità Indicatore 2

- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;

QUARTA COLONNA

Opacità Indicatore 3

- opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

QUINTA COLONNA

Eventi passati Indicatore 4

- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;

SESTA COLONNA

Giudizio Sintetico

Per la misurazione del Giudizio Sintetico come previsto al punto 4.2 punto d) dall'allegato 1 del PNA 2019 per la misurazione, partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire ad una **valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio**.

Tale Giudizio Sintetico ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica associabile al **Processo, attività, fase o evento rischioso**. si può applicare a tale giudizio sintetico una scala di misurazione ordinale (alto, medio, basso).

SETTIMA COLONNA

Dati, Evidenza e motivazione della misura applicata

Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivate alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

AREE DI RISCHIO GENERALI

1. Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Riferimento: Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012) – confermato da PNA 2019 all. 1 (Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi p. 22 e seguenti).

Le attività del consiglio sono riassumibili:

Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo.

L'attività è disciplinata dalla normativa in materia e dal "Regolamento interno" approvato dal Consiglio con Delibera n.134 del 5 agosto 2015. Il Consiglio con delibera n. 193 del 29 giugno 2018, ha recepito il manuale delle procedure amministrative predisposto dal Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali. Il Manuale è il risultato dei lavori di gruppo delle segreterie dei Consigli regionali e del Consiglio Nazionale, con l'obiettivo di definire linee guida comuni inerenti gli aspetti pratico/tecnici dei diversi procedimenti amministrativi; Altro elemento che rende tale area a rischio basso è il coordinamento per Area Territoriale, nel caso dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte, l'Area Nord. Nel corso di tali incontri periodici che costituiscono momento di confronto, vengono discusse problematiche di interesse comune, vengono formulate richieste pareri da trasmettere al Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali;

Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione.

L'attività è disciplinata al "Regolamento interno" approvato dal Consiglio con Delibera n.134 del 5 agosto 2015 e dalla vigente normativa in materia.

Possibili eventi a rischio:

- Abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni.
- Omissioni di controllo o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche.

Livello di rischio:

Processo Attività Fase o evento rischioso	Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento	Interesse Esterno Indicatore 1	Grado di Discrezio nalità Indicatore 2	Opacità Indicatore 3	Eventi passati Indicatore 4	Giudizio Sintetico	Dati, Evidenza e motivazione della misura applicata		
Iscrizione, trasferimento, cancellazione Albo	Segreteria Consiglio; Commissione Tenuta Albo, Segretario	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica diretta		
Rilascio Certificati, attestati Iscritti	Segreteria Consiglio; Presidente	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica diretta		
Procedimenti disciplinari Iscritti	Segreteria Consiglio di disciplina; Presidente Consiglio di Disciplina Territoriale, Consiglio.	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Verifica diretta		
Accesso documenti amministrativi	Segreteria Presidenza; Segretario	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica diretta		

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

8. Area di rischio: Formazione professionale

Riferimento: Aree di rischio specifiche – Parte Speciale II - Ordini Professionali del PNA 2016 – confermato da PNA 2019 all. 1 (Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi p. 24).

Normativa applicabile:

La formazione professionale continua è stata recentemente rivista dalla circolare del Consiglio nazionale approvato nella seduta del 22 ottobre 2022 con delibera n. 200, in vigore dal 1° gennaio 2023

I Compiti e le attribuzioni dei Consigli regionali sono indicati all'art. 5 della sopraindicata circolare.

Il consiglio regionale con Delibera n° 19 del 14/01/2023 ha preso atto del Nuovo Regolamento per la Formazione Continua del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali.

Il Consiglio Nazionale ha previsto altresì norme di comportamento stringenti quali ad es:

Art. 8 – Incompatibilità

1. L'esercizio di attività formativa a titolo oneroso svolta nell'ambito di eventi accreditati per la formazione continua degli Assistenti sociali è incompatibile con il ruolo di Consigliere nazionale, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi del presente articolo.

2. L'esercizio di attività formativa a titolo oneroso svolta nell'ambito di eventi accreditati per la formazione continua degli Assistenti sociali è incompatibile con il ruolo di componente del Consiglio regionale che delibera l'accreditamento della stessa attività.

3. L'incompatibilità di cui ai precedenti commi non riguarda i Consiglieri che esercitino attività formative a titolo gratuito o in rappresentanza del proprio Consiglio, per le quali è sempre possibile ottenere il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione all'evento formativo, secondo i limiti previsti dai Regolamenti di funzionamento e dai Regolamenti dei compensi e rimborsi di ciascun Consiglio dell'Ordine.

4. I Consiglieri nazionali e regionali sono tenuti a dare comunicazione al proprio Consiglio, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti, dell'attività formativa effettuata, laddove siano presenti con il titolo di Consigliere.

5. Il ruolo di amministratore o titolare di ente autorizzato dal Consiglio nazionale per la formazione continua è sempre incompatibile con la carica di Consigliere nazionale.

6. Il ruolo di amministratore o titolare di ente convenzionato con un Consiglio regionale è sempre incompatibile con la carica di Consigliere nello stesso Consiglio regionale.

7. Al momento dell'accettazione della carica di Consigliere dell'Ordine è acquisita la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 circa l'insussistenza delle incompatibilità di cui ai commi precedenti.

8. I soggetti autorizzati o convenzionati, pena la decadenza dell'autorizzazione o dalla convenzione, acquisiscono la dichiarazione

sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/200 da parte degli eventuali Consiglieri dell'Ordine coinvolti negli eventi e attività formative. Tale dichiarazione deve essere allegata alla richiesta di accreditamento.

9. Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai Consiglieri dell'Ordine nei casi in cui operino su conferimento di incarico del proprio datore di lavoro, purché la formazione continua non costituisca l'attività prevalente di chi lo conferisce e del professionista stesso.

Art. 9 - Autorizzazioni e convenzioni per la realizzazione di eventi formativi

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 137/2012, il Consiglio nazionale dell'Ordine rilascia, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, l'autorizzazione a realizzare attività utili ai fini della formazione continua degli Assistenti sociali.

2. L'autorizzazione può essere rilasciata, con delibera motivata, a persone fisiche, persone giuridiche, o altri soggetti indicati al successivo comma 4 che ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti e secondo le procedure indicati nella Scheda n. 4, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. In assenza dei requisiti richiesti, il Consiglio nazionale rilascia con delibera motivata, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia, diniego alla autorizzazione.

3. L'autorizzazione di cui al comma precedente ha durata massima triennale e, in ogni caso, non può esorbitare dal triennio formativo in cui è stata rilasciata.

4. Possono chiedere di essere autorizzati ed iscritti al Registro: persone fisiche, enti pubblici o privati, società scientifiche, fondazioni, istituti e associazioni private, studi associati, società commerciali e altre persone giuridiche. I termini, le modalità, i motivi di revoca ed i requisiti utili per ottenere l'autorizzazione sono definiti nella Scheda n. 4, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. Le dichiarazioni, i certificati e i documenti acquisiti ai fini del rilascio dell'autorizzazione sono trattati nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.

5. In conformità con l'art. 7, comma 5 del D.P.R. n. 137/2012, il Consiglio nazionale e i Consigli regionali possono realizzare eventi formativi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti secondo le modalità e gli strumenti dettagliati nella Scheda n. 3, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

6. I soggetti erogatori, autorizzati o convenzionati, sono tenuti alla rilevazione delle presenze e a certificare la frequenza almeno dell'80% della durata dell'evento formativo fruito; sono altresì tenuti a rilasciare un attestato di partecipazione che contenga nome e cognome del partecipante, titolo dell'evento, data, durata in ore, identificativo del corso e crediti attribuiti in piattaforma, luogo di svolgimento. I soggetti erogatori autorizzati dal Consiglio nazionale sono tenuti a

utilizzare la rilevazione delle presenze attraverso la tessera sanitaria. I soggetti convenzionati con il Consiglio nazionale o con i Consigli regionali, in via eccezionale, potranno utilizzare la rilevazione cartacea da trasmettere al Consiglio accreditante e che comporta il successivo caricamento dei crediti in area riservata, da parte del partecipante.

Possibili eventi rischiosi:

- **Favorire oppure sfavorire l'accREDITamento di determinati soggetti;**
- **agevolare l'attribuzione di crediti formativi agli iscritti;**
- **omessa vigilanza sui soggetti autorizzati all'erogazione della formazione;**

